Oggetto: Assistenza fiscale per l'anno 2026 ai dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Modello 730/2026_2025.

Il RESPONSABILE

1. Premessa

Al fine di consentire ai dipendenti CNR l'effettuazione degli adempimenti concernenti l'assistenza fiscale per l'anno 2026, nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, si allega (All. 1) alla presente direttiva lo scadenzario delle attività alle quali sono obbligati i dipendenti, il CNR ed i CAF o Professionisti abilitati, con lo scopo di fornire una agevole guida operativa dei principali adempimenti da svolgere alle relative scadenze.

2. Modello 730 precompilato

L'Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 aprile 2026, metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato in un'apposita sezione del sito internet www.agenziaentrate.gov.it..

E' possibile accedere al 730 precompilato presente nell'apposita sezione, utilizzando:

- un'identità SPID – Sistema pubblico d'identità digitale;
- CIE – Carta di identità elettronica;
- una Carta Nazionale dei Servizi.

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate ai cittadini (ex codice Pin) non potranno essere più utilizzate per l'accesso all'area riservata. Le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps sono utilizzabili solo per i cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (Circolare INPS n. 127 del 12/08/2021).

Il modello 730 precompilato, reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, può essere accettato o modificato da parte del contribuente.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli.

Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente all'Agenzia delle Entrate, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

3. Assistenza fiscale

Il CNR per l'anno 2026 non presterà assistenza fiscale "diretta" nei confronti dei propri dipendenti, non avendo a disposizione le risorse necessarie per gestire direttamente le attività in questione.

Pertanto ai dipendenti del CNR l'assistenza fiscale per la compilazione e la presentazione del modello 730/2026, potrà essere fornita esclusivamente dai CAF e dai professionisti abilitati.

Il CNR, in ossequio alle prescrizioni normative, non potrà stipulare alcuna convenzione con i CAF o con i professionisti abilitati.

Ciascun dipendente è pertanto libero di rivolgersi personalmente al CAF ovvero al professionista abilitato di propria fiducia per la presentazione e l'elaborazione del modello 730/2026 – redditi 2025 senza, tra l'altro, darne comunicazione al CNR.

4. CNR in qualità di sostituto d'imposta

Il CNR in qualità di sostituto d'imposta sarà obbligato a tener conto, con le consuete modalità, dei risultati delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri di assistenza effettuando, alle scadenze previste, il conguaglio in busta paga delle imposte risultanti a debito ed a credito.

Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data di trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Per completezza di informazione si ricorda che ai sensi dell'art. 1 c. 137 della l. 266/2005 la trattenuta del debito o il rimborso del credito d'imposta, risultanti dal modello 730/2026 – redditi 2025, si eseguiranno, in busta paga, con riferimento alla singola imposta ed addizionale, a partire da 13 euro.

5. **Borsisti, assegnisti di ricerca ed incaricati di ricerca** (art. 22 ter L. 240/2010)

Il decreto legge n. 69/2013, con l'art. 51 bis ha ampliato la platea dei soggetti ammessi all'assistenza fiscale e quindi alla presentazione del modello 730 anche a soggetti che nell'anno di presentazione della dichiarazione non hanno un sostituto d'imposta di riferimento; rientrano in tale casistica i borsisti, gli assegnisti di ricerca e gli incaricati di ricerca, in quanto titolari di redditi previsti dall'art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR.

Per quanto d'interesse in questa sede, si segnala che i soggetti titolari di borse di studio, di assegni di ricerca e/o incarichi di ricerca potranno presentare il modello 730/2026 – redditi 2025 a un CAF o a un professionista abilitato e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" andrà opportunamente compilata la casella **"730 senza sostituto"**.

Naturalmente in questi casi le dichiarazioni verranno gestite direttamente dall'Agenzia delle Entrate, rimanendo il CNR totalmente estraneo al procedimento.

Per quanto sopra esposto, si pregano i Dirigenti e/o Direttori delle Unità Organiche e delle Strutture del CNR a dare la più ampia diffusione alla presente circolare **ai borsisti, assegnisti di ricerca ed incaricati di ricerca** al fine di informarli sull'osservanza della particolare presentazione del modello "**730 senza sostituto**" per evitare all'ente la lavorazione delle numerose comunicazione di diniego presentate all'Agenzia delle Entrate dei risultati relativi ai modelli 730/4 presentati dagli stessi.

6. **Contratti di Ricerca** (art. 22 L. 240/2010)

Considerando la particolare tipologia dei Contratti di Ricerca e l'assenza in modo particolare di una retribuzione periodica prestabilita fissa e mensile, si consiglia a tali soggetti, la presentazione del modello 730/2026 – redditi 2025 a un CAF o a un professionista abilitato, compilando nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" la casella **"730 senza sostituto"**.

In considerazione del fatto che l'assistenza fiscale va completata entro il mese di novembre 2026, l'assenza della retribuzione periodica prestabilita fissa e mensile, potrebbe pregiudicare lo svolgimento della stessa con conseguente mancato conguaglio delle imposte a credito e a debito dell'interessato.

Naturalmente in questi casi le dichiarazioni verranno gestite direttamente dall'Agenzia delle Entrate, rimanendo il CNR totalmente estraneo al procedimento.

Per quanto sopra esposto, si pregano i Dirigenti e/o Direttori delle Unità Organiche e delle Strutture del CNR a dare la più ampia diffusione alla presente circolare anche **ai contrattisti di ricerca** al fine di informarli sulla possibilità della presentazione del modello "**730 senza sostituto**" pur avendo un sostituto d'imposta di riferimento, al fine di evitare il mancato svolgimento dell'assistenza fiscale con conseguente mancato conguaglio delle imposte a credito e a debito dell'interessato.

7. Modello Redditi Persone Fisiche 2026

Resta, comunque, ferma la possibilità per il dipendente, in alternativa al modello 730, di dichiarare i redditi 2025 con il modello Redditi Persone Fisiche 2026; in questo caso non si potrà usufruire del conguaglio in busta paga del risultato delle imposte a debito o a credito risultanti dalla dichiarazione.

Il Responsabile
(Dr. Paolo Collacchi)
Paolo Collacchi
19.03.2026 15:52:19
GMT+01:00

Allegati:

1) scadenzario e contenuto degli adempimenti del dipendente, del CNR e dei CAF/Professionisti abilitati.